

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 240

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (Direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (Direttiva quadro) e 2002/22/CE (Direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Parere ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 giugno 2003)

Relazione

Trenta anni sono passati dal 1973, quando vide la luce il vigente Codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). Codice che, un po' alla volta, è stato oggetto solo di alcune modifiche espresse, mentre sono intervenute profonde innovazioni normative nel settore sia in ambito nazionale che comunitario.

Il testo di seguito illustrato, nell'ambito della delega legislativa concessa dall'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per l'emanazione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, detta, al Titolo I, le nuove disposizioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche, mentre al Titolo II detta la nuova disciplina per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, recependo il nuovo quadro regolamentare europeo.

A questi due Titoli dovranno far seguito, nell'esercizio della predetta delega, i successivi :

- Titolo III, per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- Titolo IV, per la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- Titolo V, per la disciplina dei servizi radioelettrici, e
- Titolo VI, di norme finali.

Nel complesso, con il Codice di cui è stata autorizzata la adozione, si andrà a sostituire:

- a) il titolo primo del libro primo del vecchio Codice;
- b) le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica, che si riferiscono ai settori tradizionalmente individuati come telecomunicazioni e radiodiffusione sonora e televisiva, precedentemente contenute nel titolo secondo del medesimo libro primo;
- c) la disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche, già contenuta nel libro quarto del vecchio codice.

Resta al di fuori della delega, e quindi del nuovo Codice, la parte del vecchio Codice afferente i servizi postali e di bancoposta.

Bastano poche parole per richiamare i lineamenti seguiti dal vecchio Codice. Il testo del 1973 si fondava sul monopolio, con una chiara preferenza verso la proprietà pubblica nella individuazione dell'azienda incaricata della erogazione del servizio. L'interesse preminente della collettività veniva pertanto garantito con la riserva allo Stato delle attività di telecomunicazioni, il cui esercizio avveniva attraverso strutture aziendali che rappresentavano o una semplice articolazione organizzativa dello Stato medesimo (l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici), ovvero aziende di diritto privato, ma di proprietà pubblica, che avevano ottenuto in regime di esclusiva la concessione per l'esercizio telefonico (SIP, ITALCABLE, TELESPAZIO).

Sulla base del primo quadro regolamentare emanato in sede comunitaria a partire dal 1990, con il 1° gennaio 1998 venne definitivamente e contemporaneamente a cadere in tutta Europa, nel settore delle telecomunicazioni, il sistema dei diritti esclusivi e speciali che fino ad allora aveva caratterizzato l'assetto del settore: la libertà di accedere al mercato in regime di concorrenza sostituisce il principio del monopolio e della corrispondente attività svolta in regime diretto da parte dello Stato o in via concessoria ad un soggetto avente capitale a maggioranza pubblica. Lo sviluppo economico e le nuove tecnologie nel settore rendevano superflua quella limitazione al principio generale di iniziativa economica che vede avocare allo Stato la funzione di garante della erogazione del servizio, quando non addirittura della organizzazione della stessa erogazione. Non vi è più bisogno, a partire dal 1998, di questo grado di vigilanza e di controllo pubblico per assicurare il servizio al cittadino.

Nel settore delle telecomunicazioni, il quadro regolamentare del 1998 ha mantenuto comunque ferme talune forme di garanzia poste storicamente a tutela dei cittadini, attraverso il mantenimento del cosiddetto "servizio universale". Si tratta di quell'insieme minimo di servizi che ciascun cittadino ha diritto di avere nel settore delle telecomunicazioni, a prescindere dalla località geografica in cui si trova, a condizioni economiche accessibili. Per evitare, poi, che un assetto liberalizzato in astratto, ma senza una vera offerta concorrenziale sul mercato, potesse danneggiare economicamente i cittadini, furono sostanzialmente mantenuti a carico dell'ex operatore monopolista i tradizionali controlli sui prezzi dei servizi offerti al pubblico. Per agevolare, infine, la fornitura di servizi da parte dei nuovi entranti, all'operatore ex monopolista è stato imposto l'obbligo di fornire elementi-della propria rete a condizioni prefissate ed approvate con il cosiddetto "listino di interconnessione".

Il sistema di telecomunicazioni al quale si pensava, nei primi anni novanta, era quello basato sulla telefonia vocale, offerta su rete fissa ovvero attraverso l'accesso radio. Questa impostazione giuridica è risultata ancor più evidente in Italia, vista la storica inesistenza di infrastrutture di rete fissa destinate a diffondere la televisione via cavo.

Il nuovo quadro regolamentare europeo che è oggetto di recepimento va riguardato sotto quattro profili.

In primo luogo, la constatata tendenziale assimilazione delle tecnologie di trasporto del segnale sulle diverse reti di comunicazione elettronica, astrattamente tutte in grado di trasmettere segnali digitalizzati che riproducono indifferentemente suoni, dati o immagini in movimento, induce alla omogeneizzazione di reti tradizionalmente oggetto di normazione diversa. In questo senso, la vera novità è rappresentata dalla inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell'insieme denominato "reti di comunicazione elettronica". Si tratta di una innovazione importante, ma che non incide affatto – per esplicita decisione comunitaria – sulla materia radiotelevisiva. Infatti i servizi che forniscono "contenuto" trasmesso utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti rimangono disciplinati a livello comunitario dalle direttive denominate "televisione senza frontiere" ed a livello nazionale dalla normativa specifica emanata in materia.

In secondo luogo, si procede sulla strada della unificazione dei regimi giuridici: quello della autorizzazione *tout-court* diviene il principio unificante, che assorbe quello precedente, bipartito in licenze individuali e autorizzazioni generali.

In terzo luogo, l'assetto degli obblighi posti a carico degli ex monopolisti, e degli operatori individuati per avere, stavolta anche congiuntamente, un significativo potere di mercato, dipende dall'esito di una analisi di mercato e dalla individuazione - caso per caso - delle occorrenti misure, commisurate alle distorsioni da eliminare.

Da ultimo, va segnalata la fortissima attenzione allo sviluppo del settore: i mercati in cui sono imponibili misure specifiche nei confronti delle imprese che hanno un significativo potere di mercato sono individuati in via preliminare ed in modo uniforme a livello comunitario, anche se non viene esclusa una procedura di identificazione a livello nazionale, soggetta ad una sostanziale ratifica comunitaria, attraverso un procedimento di silenzio-assenso. Si tratta dei mercati tradizionali, adeguatamente segmentati. Per i servizi innovativi, che vanno a costituire i cosiddetti mercati emergenti e che vengono offerti sulle reti a larga banda, vale il principio della libera iniziativa e della piena concorrenza.

Ma in ogni caso, è una analisi prospettica che deve prevalere nella regolamentazione, che diviene sempre più una disciplina della transizione continua tra equilibri in un contesto dinamico ed aperto dei mercati.

Per imporre degli obblighi alle imprese, si richiede, quindi, che sia stato preventivamente individuato un mercato rilevante ai fini della regolamentazione e che siano state individuate

posizioni di significativo potere di mercato in grado di condizionarne il funzionamento. Si agisce, quindi, solo con misure *ex post*, in modo giustificato.

Una serie di notazioni specifiche sono necessarie per quanto attiene ai principi costituzionali di riferimento, essendo ormai superato il rinvio all'articolo 43 della Costituzione, che disciplina i casi di monopolio.

La tradizionale libertà di manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, trovava attraverso le reti pubbliche, quella telefonica e quella radiotelevisiva, gestite in regime di monopolio, la garanzia giuridica e fattuale di esplicazione. Oggi, a questa libertà, inviolabile, la elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale ha aggiunto il diritto ad essere informati, e quindi la potenziale non esclusione dal processo di integrazione dei saperi e delle conoscenze trasmessi in rete, che conduce alla realizzazione della società basata sull'informazione e sulla comunicazione.

Questo insieme di libertà e di diritti ha possibilità di realizzarsi non più su un servizio pubblico organizzato su base monopolistica, ma attraverso la libera iniziativa dei soggetti economici che installano reti e forniscono servizi di comunicazione elettronica. Per cui, di fatto, a prescindere dalla storica tutela rappresentata dal servizio universale, solo la libertà effettiva di accesso al mercato e la corretta disciplina della concorrenza, costituiscono lo strumento giuridico e fattuale che consente di eliminare le barriere residue e di evitare che se ne ergano di nuove. In ciò risiede la funzione di indirizzo e di sostegno delle istituzioni.

Nel contesto costituzionale, rilevano quindi la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di iniziativa economica, e - nel testo novellato - l'articolo 117, nella parte in cui stabilisce che l'ordinamento delle comunicazioni è materia di disciplina concorrente, che la tutela della concorrenza è riservata allo Stato, e che a quest'ultimo spetta stabilire i livelli minimi essenziali dei servizi pubblici. Rileva altresì il divieto di introdurre limitazione alla circolazione delle persone e delle merci.

Per quanto arduo possa apparire il coordinamento di tali norme, non vi è dubbio che l'ordinamento delle comunicazioni, inteso come disciplina delle imprese, non si presta ad essere facilmente frazionato tra norme di principio e norme di dettaglio, e tanto meno in disposizioni valide territorialmente. La rete è per sua natura un concetto di per sé non predeterminato nella sua struttura, fisica e logica. Una rete di comunicazioni arriva potenzialmente dappertutto. La rete è unica, a livello globale: non è casuale che l'acronimo WWW (World Wide Web) contraddistingua il mondo di internet come se ne fosse un sinonimo. La rete non ha senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne sia la proprietà e la disponibilità. Nella rete si "naviga" pur rimanendo fermi di fronte al proprio schermo del computer, oppure ci si muove fisicamente, nel caso di accesso via radio alle reti "mobili", pur rimanendo collegati ad un corrispondente fisso. Oppure, ci si muove entrambi.

L'impresa di comunicazioni si incarica di portare a destinazione la chiamata, non importa quanto sia lontano il destinatario, ed a far ricevere le chiamate, non importa dove vengono originate. Ma è altrettanto vero che le condizioni dello sviluppo economico e sociale non sono omogenee sull'intero territorio e ciò crea il presupposto per l'affermarsi del divario nell'offerta dei nuovi servizi e nella loro fruizione.

Il *digital divide* è un fenomeno che va affrontato tempestivamente, perché si riferisce non solo ai consueti ritardi dei processi di sviluppo che riguardano zone del territorio e fasce sociali, ma anche ai fenomeni di emarginazione tecnologica dipendenti dall'età. Sono più integrabili nella società dell'informazione i ragazzi che hanno cominciato ad utilizzare i videogiochi piuttosto che tanti impiegati anziani, che vengono sostituiti dai giovani addetti ai *call-centers* nelle mansioni relative ai rapporti con la clientela o con l'utenza.

Per non parlare dei fenomeni di delocalizzazione forzata delle aziende, ma anche di professionisti, che deriva dalla mancanza di infrastrutture adeguate di telecomunicazioni. Ne

consegue la impossibilità di dar vita alle nuove forme di lavoro a distanza, di educazione a distanza, e di tutte le altre attività che richiedono un connettività continua a larga banda.

Ecco perché le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali hanno una responsabilità primaria nel promuovere lo sviluppo del settore, secondo le modalità ipotizzate nel testo.

***** ***** *****

Il testo proposto, come sopra si è accennato, è adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", che conferisce al Governo una delega volta all'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle Direttive nn. 19, 20, 21, 22, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega (nei fatti, solo la Direttiva n. 58).

Nell'esercizio di tale delega, ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi puntualmente indicati nel comma 2 del citato art. 41:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto di uso delle radiofrequenze senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249; e successive modificazioni; al decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione;

8) garanzia della fornitura del servizio universale senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura stabilita dall'art.

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i medesimi criteri e principi direttivi appena indicati;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base di criteri prestabiliti e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo scenario normativo.

Nell'esercizio di tale delega si è proceduto, pertanto a predisporre - in questa prima fase - il Titolo I, recante disposizioni generali e comuni all'intero Codice, ed il Titolo II, che reca - come si è detto sopra - la nuova disciplina in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico, al fine di adeguare le vigenti norme nazionali al nuovo quadro regolamentare definito dalla: (i) Direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva "Accesso"); (ii) Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Autorizzazioni"); (iii) Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Quadro"); (iv) Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva "Servizio Universale").

Per quanto riguarda la Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, essa non forma oggetto di recepimento formale, atteso che i principi generali sono già contenuti nelle Direttive di cui al "pacchetto" ed il contenuto di essa è meramente chiarificatorio della portata delle precedenti direttive in materia, che la direttiva stessa abroga in relazione all'adozione delle nuove direttive. L'unico obbligo che la Direttiva n. 77 pone agli Stati membri è di comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione attualmente in vigore sia in linea con i chiarimenti dalla stessa apportati.

In una fase successiva, saranno adottate le altre parti del Codice, ed esattamente i Titoli III, IV, V, e VI, sopra delineati.

Si procede ora all'esame puntuale dell'articolato predisposto sulla base di tali premesse, le cui linee portanti sono quelle di seguito illustrate, e la cui sistematica e lo stesso tenore letterale delle norme seguono volutamente quelli delle direttive da recepire, dalle quali ci si discosta solo - negli "spazi di libertà" che esse lasciano - per scegliere le soluzioni più opportune in linea peraltro con i principi ed i criteri direttivi di cui alla citata delega al Governo.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Si compone di **due Capi** ed è costituito da norme di principio e da disposizioni di carattere generale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Contiene le disposizioni di carattere generale e programmatiche, e non ha corrispondenza puntuale, salvo che nell'articolo 1 (Definizioni), con le Direttive europee.

Articolo 1 - Definizioni

L'articolo 1 comprende definizioni riferite a tutte le partizioni del Codice, anche se in massima parte esse interessano l'uso pubblico. Esso mutua in prevalenza le definizioni indicate nelle citate Direttive "Quadro", "Autorizzazioni", "Accesso", "Servizio universale", mentre per altre definizioni è stato necessario un intervento di adeguamento per rendere il quadro normativo delineato dal presente Codice coerente con quello comunitario anche sotto il profilo terminologico.

Articolo 2 – Campo di applicazione

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, assoggettandone alla relativa disciplina le attività di realizzazione e fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo, coerentemente con quanto stabilito dalle citate direttive comunitarie, nel Titolo I, che segue;

Il successivo decreto legislativo che interverrà a completamento del Codice avrà ad oggetto:

le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che saranno regolate nel Titolo III;

la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, che formerà oggetto di un Titolo IV;

i servizi radioelettrici, cui sarà dedicato il Titolo V.

Vanno esclusi da tale ambito di applicazione i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; le apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve quelle utilizzate dagli utenti della televisione digitale; i servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, appena recepita con il decreto legislativo n. 70 del 2003.

Tale esclusione deriva dalla esplicita previsione in tal senso della Direttiva "Quadro" che nell'ambito dei "considerandi" 5, 8 e 9, non ricomprende i servizi appena citati nella categoria di reti e servizi di comunicazione elettronica cui applicare la nuova disciplina.

Viene, infine, esplicitato che rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Articolo 3 – Principi generali

L'articolo 3 esplicita, in via generale, i principi fondamentali su cui è basato il Codice.

Nello specifico, la relativa disciplina, nel rispetto del principio della tutela dell'unità economica, garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché la salvaguardia del diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza da parte dei singoli individui e delle imprese nel settore della comunicazione elettronica.

E' sancito il principio della libertà dell'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, attività qualificata di preminente interesse generale ed assoggettata alle disposizioni del presente Codice.

Sono, tuttavia, fatte salve le limitazioni necessarie a tutelare la difesa e la sicurezza dello Stato, la protezione civile, la salute pubblica e l'ambiente, la riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 4 – Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 4 fissa gli obiettivi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica contenuta dal Codice, tesa a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni.

A garanzia di tali diritti gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Si fa rilevare che la disposizione fissa gli obiettivi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica replicando ed ispirandosi ai principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi l'esercizio della citata delega conferita al Governo di cui all'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Inoltre, è stabilito che tale disciplina deve tener conto delle norme e misure tecniche approvate in sede europea, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in forza di convenzioni e trattati.

Articolo 5 – Regioni ed Enti locali

L'articolo 5 stabilisce che, fermi restando i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà tra Stato e Regioni, spetta a quest'ultime dettare le disposizioni in materia di: (i) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi a larga banda da garantire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo; (ii) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; (iii) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive turistiche ed alberghiere; (iv) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno agli anziani, ai disabili, ai non abbienti ed ai consumatori residenti in zone rurali o geograficamente isolate.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai numeri (i) e (ii) è previsto il ricorso, da parte delle Regioni, all'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Articolo 6 – Misure di garanzia

L'articolo 6, al fine di garantire un'effettiva concorrenza, reca alcune disposizioni rivolte alle amministrazioni dello Stato ed agli Enti locali, ai quali è preclusa la possibilità di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica al pubblico, se non per il tramite di società controllate o ad essi collegate.

E' sancito il divieto di erogazione di sovvenzioni o agevolazioni alle imprese da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere la concorrenza nel

mercato e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato dell'Unione europea, se non nei limiti ed alle condizioni di cui al trattato medesimo.

CAPO II - FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Contiene disposizioni che pur avendo maggior riguardo alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, hanno una valenza comune all'intero Codice. Corrisponde agli articoli da 3 a 10 e all'articolo 13 della Direttiva "Quadro" (le disposizioni di recepimento degli articoli 11 e 12 della stessa Direttiva, per specificità di materia, sono state inserite nel Capo VI del Titolo II, contenente disposizioni relative a reti e impianti).

Articolo 7 – Ministero e Autorità

L'articolo 7 individua le competenze del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, nel pieno rispetto del contenuto della delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, vengono confermate le attuali e relative competenze definite, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La norma stabilisce che l'Autorità, in quanto ANR, ed il Ministero, per quanto di competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Articolo 8 – Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'articolo 8 reca alcune disposizioni per realizzare un'effettiva cooperazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e tra queste e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di interesse comune. Tale cooperazione comporta lo scambio di informazioni e l'adozione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, di procedure di consultazione e reciproca cooperazione.

Articolo 9 – Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

L'articolo 9 sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, la competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva al TAR del Lazio.

Articolo 10 – Comunicazione di informazioni

L'articolo 10 prevede l'obbligo per le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica di trasmettere al Ministero e all'Autorità tutte le informazioni, anche quelle di carattere finanziario, per permettere a quest'ultimi di verificarne la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate in base al presente Codice.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo i tempi e con un grado di dettaglio predeterminati dal Ministero e dall'Autorità che sono comunque tenuti a motivare la richiesta e a non pretendere informazioni che risultano sproporzionate rispetto all'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il Ministero e l'Autorità pubblicano tali informazioni nella misura in cui possano contribuire alla creazione di un mercato concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

A tal riguardo, il Ministero e l'Autorità sono tenuti a pubblicare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni, comprese guide e procedure dettagliate per l'esercizio di tale diritto.

Ogni decisione di diniego di accesso all'informazione deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Articolo 11 – Meccanismo di consultazione e trasparenza

L'articolo 11 sancisce l'obbligo per il Ministero e l'Autorità di approntare idonei meccanismi di consultazione e di trasparenza in occasione dell'emanazione di provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente Codice, ad esclusione di alcuni casi puntualmente indicati.

Quando il Ministero e l'Autorità intendono adottare provvedimenti che abbiano un rilevante impatto sul mercato di riferimento, debbono consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento a loro previamente notificata.

Il Ministero e l'Autorità, a tal fine, sono tenuti a rendere pubbliche le procedure di consultazione, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Per rendere maggiormente incisivo il diritto d'accesso degli interessati, è stato previsto che se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, tale diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

Il Ministero e l'Autorità sono tenuti a pubblicare sui rispettivi Bollettini ufficiali e sui rispettivi siti internet il provvedimento di apertura della consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della consultazione.

Articolo 12 – Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

L'articolo 12, al fine di assicurare la piena applicazione in tutti gli Stati dell'UE delle disposizioni recate dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a cooperare in maniera trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati.

L'Autorità, pertanto, deve adoperarsi per definire un accordo preventivo con le Autorità degli altri Stati e con la Commissione europea circa i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate cui ricorrere nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

Qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che può influenzare gli scambi tra Stati membri, è tenuta, di regola, a trasmettere preventivamente tale proposta di provvedimento alla Commissione ed alle Autorità degli altri Stati affinché queste si esprimano entro un termine prestabilito.

In circostanze straordinarie e ricorrendo motivi di particolare urgenza l'Autorità può adottare sin nell'immediato il provvedimento, salvo poi trasmetterlo alla Commissione ed alle altre Autorità.

Articolo 13 – Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione

L'articolo 13 fissa gli obiettivi ed i principi dell'attività di regolamentazione del Ministero e dell'Autorità.

In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio dei loro poteri, debbono tenere nella massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese, sulla base di un'analisi dinamica dei mercati.

Il Ministero e l'Autorità debbono, altresì, promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ed adottare una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la libera negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda; ciò in coerenza, peraltro, con la citata delega al Governo ex art. 41, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che indica tra i criteri direttivi anche la creazione di una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione.

L'articolo 13, inoltre, stabilisce che il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che l'Autorità è tenuta a dotarsi di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione, coerentemente con le indicazioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50 e che ogni atto di regolamentazione deve essere preceduto da tale analisi e conseguentemente motivato. Anche in questo caso, si osserva che tale previsione normativa risulta in linea con i contenuti della citata delega al Governo che tra i vari criteri direttivi pone la semplificazione amministrativa da realizzarsi secondo i principi della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 14 – Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 14 attribuisce al Ministero ed all'Autorità il compito di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, evidenziando che l'allocazione e l'assegnazione di tali frequenze deve essere fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, nonché il compito di promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze nell'ambito dell'Unione europea.

Nello specifico, sulla base dell'articolo 9, comma 3, della direttiva "Quadro" che dà facoltà agli Stati membri di prevedere la cedibilità tra imprese dei diritti di uso delle frequenze radio, l'articolo 14 dispone che i diritti di uso delle radiofrequenze, connotate da limitata disponibilità di banda e come tali assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere ceduti, su base commerciale, dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori che, al momento della cessione, già esercitano una rete con analoga tecnologia. Vanno tuttavia salvaguardate le vigenti disposizioni nazionali in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, coerentemente con la citata delega al Governo che individua tra i criteri direttivi l'utilizzazione

efficiente dello spettro radio anche tramite la creazione di un mercato "secondario" delle frequenze, ma ribadisce nel contempo la validità di queste disposizioni in materia radiotelevisiva.

Con riferimento ai diritti di uso delle altre frequenze (ossia quelle acquisite non a titolo oneroso) questi possono essere ceduti nell'ambito del trasferimento a terzi dell'autorizzazione generale cui afferiscono, disciplinato dall'articolo 25.

La cessione del diritto di uso deve essere oggetto di apposita notificazione al Ministero e all'Autorità ed è subordinato ad un preventivo atto di assenso da parte del Ministero, che dovrà rendere pubblica tale cessione e garantire previa verifica da parte dell'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata.

Articolo 15 – Numerazioni, assegnazioni dei nomi a dominio e indirizzamento

L'articolo 15, regola la gestione efficiente delle numerazioni impiegate per i servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che l'assegnazione di tali risorse deve essere fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

I commi 5 e 6, in particolare, stabiliscono che il Ministero delle comunicazioni deve vigilare affinché non vi siano utilizzi delle numerazioni non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal vigente Piano nazionale di numerazione e che l'Autorità ed il Ministero, laddove appropriato per assicurare un'interoperabilità completa e globale dei servizi, devono coordinare il proprio operato con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazioni, assegnazioni di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 16 – Separazione strutturale

L'articolo 16 riprende, integrandola, la disposizione, già esistente nell'ordinamento (articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249), per cui le imprese che detengano diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale in servizi di pubblica utilità, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, facendo eccezione per le imprese il cui fatturato annuo nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. Viene così sciolta a favore della separazione societaria l'alternativa proposta nella direttiva, tra una separazione strutturale e una separazione contabile.

TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

CAPO 1. DISPOSIZIONI COMUNI

Corrisponde agli articoli da 14 a 25 della direttiva "Quadro".

Articolo 17 – Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

La norma reca, in via generale, la definizione di "significativo potere di mercato".

In particolare, si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una dominante, e

dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per effettuare tale valutazione deve tenere in massima considerazione le "Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica".

Articolo 18 – Procedura per la definizione dei mercati

L'articolo 18 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, tenendo nella massima considerazione le Raccomandazioni della Commissione europea in materia di mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti.

Se l'Autorità intende individuare mercati differenti da quelli indicati in tali Raccomandazioni, deve attenersi ai criteri di cui agli articoli 11 e 12 del presente Codice.

Articolo 19 – Procedura per l'analisi del mercato

L'articolo 19 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di effettuare l'analisi dei mercati, secondo le modalità e le tempistiche indicate nei commi 1 e 2.

Tale analisi è strumentale all'individuazione dei mercati concorrenziali e alla conseguente imposizione alle imprese di obblighi specifici, in quei segmenti laddove queste detengano un significativo potere.

Nello specifico, la norma impone all'Autorità di effettuare tale analisi, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo scadenze prestabilite, e di non imporre o mantenere obblighi alle imprese o, viceversa, di revocare quelli precedentemente imposti, ogniquale volta l'analisi abbia evidenziato che il singolo mercato di riferimento sia effettivamente concorrenziale.

Articolo 20 – Normalizzazione

L'articolo 20 attribuisce al Ministero delle comunicazioni il compito di vigilare sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate sulla G.U. della Comunità europea e, in mancanza di tali norme, il compito di promuovere l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dai competenti Organismi internazionali quali UIT, ISO e IEC.

Articolo 21 – Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

L'articolo 21 attribuisce all'Autorità, sentito il Ministero, il compito di incoraggiare i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva ed i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate ad usare, rispettivamente, un'API aperta e a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dettati dai relativi standard o specifiche, nel rispetto della disciplina in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Articolo 22 – Procedure di armonizzazione

L'articolo 22 impone all'Autorità ed al Ministero di tenere in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione UE concernenti l'armonizzazione delle disposizioni del presente Codice per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal precedente articolo 13, informando la Commissione stessa ogniqualvolta decidano di discostarsi da tali raccomandazioni.

Articolo 23 – Risoluzione delle controversie tra imprese

L'articolo 23 dispone che qualora sorga una controversia tra imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica relativamente agli obblighi indicati nel presente Codice, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a richiesta di una delle parti ed entro un termine prestabilito, è tenuta ad adottare una decisione vincolante che risolve la controversia.

E' fatta salva la possibilità delle imprese di derogare a tale meccanismo e di ricorrere a mezzi di risoluzione della controversia alternativi; in tal caso l'Autorità dichiara la propria incompetenza e sarà tenuta a pronunciarsi, successivamente, solo quando la controversia non sia stata risolta entro quattro mesi e se la parte che si ritiene lesa non abbia nel frattempo investito della questione il giudice ordinario.

Articolo 24 – Risoluzione delle controversie transnazionali

L'articolo 24 detta le procedure di risoluzione delle controversie transnazionali, indicando i poteri delle parti interessate e le modalità di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Anche in questo caso è fatta salva la possibilità delle imprese di derogare a tale meccanismo e di ricorrere a mezzi di risoluzione della controversia alternativi, secondo le procedure indicate nel precedente articolo 23.

CAPO II. AUTORIZZAZIONI

Corrisponde agli articoli da 3 a 17 della Direttiva "Autorizzazioni".

Articolo 25 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

L'articolo 25, comma 1, sancisce il principio generale che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le limitazioni previste dal presente Codice e quelle dettate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, poste da specifiche disposizioni; ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice stesso.

Il comma 3 stabilisce che l'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si consegue con la presentazione di una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni; tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e permette all'impresa interessata di dare avvio alla propria attività contestualmente alla sua presentazione.

Il regime autorizzatorio appena descritto, oltre ad essere quello indicato dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, risulta conforme ai principi della citata delega conferita al Governo per il riassetto in materia di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che fissa, tra i criteri direttivi, la semplificazione amministrativa e l'uniformazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori.

I commi 5 e 6 indicano, rispettivamente, gli adempimenti posti a carico delle imprese qualora intendano cessare la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, oppure un profilo tariffario e il termine di durata delle autorizzazioni generali, unitamente alle modalità di richiesta di rinnovo.

Il comma 8 sancisce il principio in base al quale una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, previa comunicazione al Ministero il quale è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle condizioni generali e specifiche, laddove giustificate dalla tipologia di rete o servizio di comunicazione elettronica, indicate nell'autorizzazione generale oggetto di cessione.

Articolo 26 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

L'articolo 26 indica l'elenco dei diritti di cui risulta titolare un'impresa che ha conseguito un'autorizzazione generale con le modalità descritte nel precedente articolo 25.

Articolo 27 – Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

Il comma 1, coerentemente con quanto disposto sull'argomento dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice, dispone che l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso ogni volta che sia possibile e qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, il tutto in linea con le disposizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Ne deriva, quindi, che i diritti e le condizioni di uso delle frequenze radio appena individuate sono inclusi nell'autorizzazione generale.

Diversamente avviene per i diritti individuali di uso: qualora sia necessario concedere ad un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica, in virtù di un'autorizzazione generale, è il Ministero delle comunicazioni che vi provvede, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Codice e in modo tale da garantire l'uso efficiente dello spettro radio, coerentemente con i citati criteri recati dalla delega al Governo.

Il comma 4 dispone che la durata dei diritti di uso deve essere adeguata al tipo di servizio che l'impresa richiedente offre e comunque, per garantire uniformità, tale durata non può eccedere quella di validità dell'autorizzazione generale.

Il comma 5 fissa le procedure per la concessione dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze, in particolare prevedendo il ricorso a procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie ed attribuendo la competenza su tale materia al Ministero delle comunicazioni che dovrà anche precisare quali di questi diritti siano trasferibili su iniziativa del detentore ai sensi dell'art. 14 del presente Codice.

Il comma 6 sancisce un principio di carattere generale laddove è specificato che il numero dei diritti di uso da concedere può essere limitato solo in presenza di esigenze finalizzate a garantire l'uso efficiente dello spettro radio.

Il comma 8 reca la procedura che il Ministero delle comunicazioni attua a fronte della domanda di un'impresa volta ad ottenere diritti di uso di radio frequenze o di numerazioni, mentre il successivo comma 9 contempla il caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione degli interessati, decida che i diritti di uso dei numeri aventi un valore economico eccezionale debbano essere concessi attraverso il ricorso a procedure di gara.

Articolo 28 – Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri.

Il comma 1 specifica che l'autorizzazione generale, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni indicate nel presente Codice e che tali condizioni devono essere giustificate e proporzionate in relazione all'offerta di rete o servizio di comunicazione elettronica cui afferiscono. L'autorizzazione generale, inoltre, è sempre sottoposta alla condizione n.11 della parte A dell'allegato 1 ("assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'art.94, sin dall'inizio dell'attività").

Il comma 2, infatti, chiarisce che gli ulteriori e specifici obblighi imposti alle imprese ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o a quelle imprese incaricate dell'obbligo di fornitura del servizio universale, ai sensi della sezione I del Capo IV, costituiscono sotto il profilo giuridico, obblighi separati rispetto a quelli generali che fanno parte dell'autorizzazione generale. Per garantire la massima trasparenza nei riguardi di tutti gli operatori è stato previsto, al riguardo, che nell'autorizzazione generale siano menzionati gli eventuali obblighi prescritti al singolo operatore.

Articolo 29 – Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio

L'articolo 29 prevede una serie di adempimenti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora la stessa, in applicazione del principio di uso efficiente dello spettro radio posto dalla delega, ritenga opportuno limitare i diritti di uso delle radiofrequenze.

In tal caso, l'Autorità stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Il comma 7, infine, prevede che in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di costituzione di un comitato di ministri incaricato di coordinare la procedura stessa.

Articolo 30 – Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

La norma stabilisce, in via generale, che i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi nel rispetto delle modalità fissate da accordi internazionali e disposizioni comunitarie, quando l'uso delle frequenze sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e gli operatori cui assegnare tali frequenze siano stati selezionati in base ai predetti accordi internazionali e disposizioni comunitarie.

Articolo 31 – Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

L'articolo 31, al fine di garantire la massima trasparenza e la certezza giuridica dei rapporti tra imprese e Ministero delle comunicazioni, prevede che quest'ultimo rilasci entro un termine prestabilito, su richiesta di un'impresa, una dichiarazione attestante che la stessa ha precedentemente presentato la dichiarazione di cui all'articolo 25, comma 4, del presente Codice, volta al conseguimento di un'autorizzazione generale.

Ciò al fine di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione, o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori.

Articolo 32 – Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

L'articolo 32 attribuisce al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle rispettive competenze indicate nel comma 1, il potere di richiedere alle imprese, fornitrici di reti o servizi di comunicazioni elettronica o che siano titolari di diritti di uso di frequenze radio o di numeri, di comunicare le informazioni atte a verificare il rispetto da parte loro delle condizioni indicate nell'autorizzazione generale, nonché di quelle relative ai citati diritti di uso.

Nel caso in cui il Ministero o l'Autorità constati l'inosservanza di qualche condizione, notifica una contestazione all'impresa interessata intimandole contestualmente la cessazione della condotta contestata ovvero invitandola a presentare memorie difensive entro un termine prestabilito. Se entro il termine indicato l'impresa non cessa dalla condotta o non presenta le memorie, il Ministero o l'Autorità applicano misure proporzionate e adeguate per garantire l'osservanza delle condizioni violate.

Il Ministero e l'Autorità, inoltre, nei casi più gravi o reiterati di violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, possono impedire all'impresa la prosecuzione della propria attività, sospendendo o revocando i diritti di uso e nei casi in cui ricorra un rischio grave ed immediato per la sicurezza, incolumità e salute pubblica, o tale da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati, o da creare un grave danno economico ad altri operatori, esse possono adottare misure urgenti provvisorie prima di adottare una decisione definitiva.

Articolo 33 – Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

L'articolo 33 stabilisce in via generale che il Ministero e l'Autorità, nell'espletamento delle rispettive funzioni, non possono imporre alle imprese di fornire informazioni ulteriori oltre quelle proporzionate e giustificate per le verifiche e finalità indicate nel comma 1 e che quest'ultime informazioni comunque non possono essere richieste prima dell'inizio dell'attività da parte dell'impresa né come condizione necessaria per la stessa.

E' altresì stabilito che quando il Ministero e l'Autorità richiedano alle imprese le predette informazioni, sono tenute ad informare quest'ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 34 – Diritti amministrativi

Il comma 1 specifica che, oltre ai contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri, possono essere imposti alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica in virtù di autorizzazione generale o titolari dei citati diritti di uso, i diritti amministrativi tesi a coprire complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti dal Ministero e dall'Autorità per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli eventuali obblighi specifici imposti alle imprese, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare decisioni in materia di accesso ed interconnessione. Tali diritti amministrativi devono essere applicati alle imprese in maniera proporzionata, obiettiva e trasparente ed in modo tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

Il comma 2 rinvia all'allegato n. 10 per quanto concerne l'ammontare dei contributi in parola.

Articolo 35 – Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

Il comma 1 prevede che per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio e numerazioni siano fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. Il comma 2 rinvia all'allegato n. 10 per quanto concerne la prima applicazione del Codice.

Il comma 3 effettua un rinvio all'articolo 10 del citato decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che reca al suo interno i criteri per la definizione dei contributi relativi alla concessione dei diritti di installazione di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica.

Il comma 4 prescrive che i contributi rispondano a criteri di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

Articolo 36 – Modifica dei diritti e degli obblighi

Il comma 1 precisa che si possano modificare i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione solo in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata, attribuendone la relativa competenza al Ministero.

Il comma 2, con specifico riguardo alla tematica dei diritti di passaggio, stabilisce che tali diritti non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati, e che comunque le eventuali loro limitazioni o revoche danno diritto all'impresa interessata ad un adeguato indennizzo.

Articolo 37 – Pubblicazione delle informazioni

L'articolo 37, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, impone di pubblicare, sulla Gazzetta ufficiale o sui Bollettini e siti internet delle autorità competenti, le informazioni pertinenti ai diritti, condizioni, procedure, riscossione dei diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni in materia di autorizzazioni generali e diritti di uso, nonché di provvedere al loro costante aggiornamento.

Articolo 38 – Concessioni e autorizzazioni preesistenti

Il comma 1 prevede un regime transitorio: in particolare, le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide sino alla loro naturale scadenza, fermo restando che ad esse si applicheranno le disposizioni del presente Codice.

I commi 2 e 3 recano la disciplina per i casi in cui l'applicazione del disposto di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi fissati nelle autorizzazioni preesistenti.

L'ultimo comma precisa che le concessioni e le autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva continuano ad essere regolate dalle norme speciali in materia.

Articolo 39 – Sperimentazione

L'articolo 39 detta la disciplina per l'attività di sperimentazione di reti e servizi di comunicazione elettronica, integrando quella recata dalle direttive comunitarie recepite con il presente Codice che non recano disposizioni specifiche su tale materia.

La norma, infatti, stabilisce le condizioni oggettive e soggettive che l'impresa interessata alla sperimentazione deve soddisfare e prevede un regime di autorizzazione modulato su quello, indicato dalle direttive recepite nel presente Codice, per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica basato sulla denuncia di inizio attività.

Tale scelta deriva dalla necessità di dare piena attuazione al contenuto della citata delega al Governo che indica tra i vari criteri direttivi, la semplificazione amministrativa, lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la loro regolazione uniforme qualora vertano sul medesimo oggetto.

In particolare, fatti salvi i criteri e le procedure specifiche per la sperimentazione della radiodiffusione terrestre in tecnica digitale in quanto assoggettata a disciplina speciale, il comma 1 prevede l'obbligo per l'impresa interessata di notificare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione recante la propria intenzione di procedere alla sperimentazione, unitamente a tutte le informazioni indicate nei commi 2 e 3 ove necessarie in relazione al singolo caso.

Il comma 4 specifica i compiti del Ministero qualora la sperimentazione comporti la concessione di diritti individuali di uso per le frequenze radio o di diritti di uso di numeri.

Il comma 5 disciplina la richiesta di rinnovo della sperimentazione, imponendo all'impresa interessata di provvedere ad una nuova notifica con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

CAPO III. ACCESSO E INTERCONNESSIONE

Corrisponde agli articoli da 3 a 17 della direttiva "Accesso", e come la Direttiva si divide in due Sezioni.

Sezione I – Disposizioni generali

Articolo 40 – Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

L'articolo 40 fissa il principio della negoziazione, tramite accordi tra gli operatori, sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso ed all'interconnessione. Si precisa, inoltre, che l'impresa avente sede in un altro Stato e richiedente l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di autorizzazione nel caso in cui la stessa non intenda fornirvi servizi o gestirvi una rete.

L'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti, garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

Articolo 41 – Diritti ed obblighi degli operatori

Il comma 1 sancisce il diritto-dovere degli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di negoziare tra loro l'interconnessione per la fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica e per garantirne l'interoperabilità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione nel rispetto delle condizioni e misure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio dei propri poteri indicati nei successivi articoli del presente Codice.

Il comma 2 introduce uno standard tecnico, stabilendo che le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per la distribuzione di servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico.

Il comma 3 impone agli operatori l'obbligo della riservatezza sulle informazioni di cui i medesimi siano venuti in possesso nel corso della negoziazione per gli accordi relativi all'accesso ed all'interconnessione.

Articolo 42 – Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione

Il comma 1 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisca adeguate forme di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, promuovendo l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e massimizzando il vantaggio degli utenti finali. A tal fine, l'Autorità può imporre alle imprese determinati obblighi nella misura indicata nelle lettere a) e b) del comma 2.

Il comma 3 attribuisce all'Autorità, nell'imporre ad un operatore un obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49, il potere di stabilire le condizioni tecniche ed operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, in linea con la normativa comunitaria, laddove necessario per garantire il normale funzionamento della rete.

Il comma 4 stabilisce che le condizioni e gli obblighi indicati nei precedenti commi devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionali e non discriminatori.

Il comma 5 attribuisce all'Autorità, in materia di accesso ed interconnessione, il potere di intervenire di propria iniziativa, in presenza di ragioni obiettive, o, in caso di mancato accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti.

Sezione II – Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato

Articolo 43 – Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

Il comma 1 indica le condizioni che devono applicarsi all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori.

Il comma 2 introduce una deroga a quanto stabilito nel precedente comma, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di riesaminare le condizioni applicate in base a tale articolo mediante un'analisi di mercato condotta secondo le modalità fissate nel presente Codice, per determinare se confermare, modificare o revocare le predette condizioni.

Il successivo comma 3 impone all'Autorità di notificare ai destinatari il citato provvedimento di conferma, modifica o revoca.

Articolo 44 – Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

L'articolo 44, nel confermare in via transitoria gli obblighi esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di svolgere un'analisi di mercato volta, con cadenza predefinita, ad individuare quali obblighi, in materia di accesso ed interconnessione, debbano essere modificati o revocati. Fino a tale riesame conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità in relazione ai predetti obblighi sulla base della legislazione previgente.

Articolo 45 – Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

Il comma 1 prevede che qualora, a seguito dell'analisi di mercato condotta secondo le disposizioni dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un dato segmento, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone, a seconda delle circostanze, obblighi di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e in materia di controllo e di contabilità dei costi, esplicitati nei successivi articoli del Codice.

Il comma 2 disciplina le deroghe a quanto indicato nel comma 1, mentre il comma 3 impone all'Autorità che intende applicare obblighi diversi rispetto a quelli appena indicati, di formulare una specifica richiesta alla Commissione europea che adotterà una decisione per autorizzare o vietare l'applicazione di tali misure.

Il comma 4 precisa che gli obblighi oggetto del presente articolo devono essere proporzionati in funzione del singolo caso e giustificati e possono essere imposti solo previa consultazione indetta dall'Autorità, in linea con le relative disposizioni del presente Codice.

Il comma 5 prevede l'obbligo per l'Autorità di comunicare alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi in argomento nei confronti degli operatori.

Articolo 46 – Obbligo di trasparenza

L'articolo 46 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire l'obbligo di trasparenza.

Articolo 47 – Obbligo di non discriminazione

L'articolo 47 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire l'obbligo di non discriminazione.

Articolo 48 – Obbligo di separazione contabile

L'articolo 48 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire, limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'obbligo di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso.

Articolo 49 – Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

L'articolo 49 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.

Articolo 50 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

L'articolo 50 esplicita i vincoli specifici che possono essere imposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per garantire gli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

Articolo 51 – Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

L'articolo 51 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un sistema di pubblicità degli obblighi appena descritti imposti alle imprese, con indicazione del prodotto o servizio specifico ed i mercati geografici interessati cui afferiscono.

Tale obbligo di pubblicazione sussiste, per l'Autorità, anche per le relative informazioni atte a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purchè tali informazioni non siano riservate o rechino segreti aziendali.

L'Autorità è altresì tenuta a trasmettere alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

Articolo 52 – Notificazione

L'articolo 52 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di notificare alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene avere significativo potere di mercato, unitamente agli obblighi loro imposti. Qualsiasi modifica di tali informazioni deve essere notificata alla Commissione europea, da parte dell'Autorità, senza indugio.

CAPO IV – SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Corrisponde alla direttiva "Servizio Universale, e si articola in tre sezioni, corrispondenti a diversi Capi della stessa direttiva.

Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale

Corrisponde agli articoli da 3 a 15 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 53 – Disponibilità del servizio universale

Il comma 1 riconosce la disponibilità per tutti gli utenti sull'intero territorio nazionale dei servizi rientranti negli obblighi di fornitura del servizio universale, con un determinato livello qualitativo, attribuendo al Ministero il relativo compito di vigilanza.

Il comma 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare il metodo più efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e

proporzionalità. Spetta, inoltre, all'Autorità limitare le distorsioni del mercato correlate alla fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni divergenti da quelle normali.

Articolo 54 – Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa

L'articolo 54, al comma 1, attribuisce al Ministero delle comunicazioni il compito di vigilare affinché ogni ragionevole richiesta di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico, individuati nel successivo comma 2, sia soddisfatta almeno da un operatore.

Articolo 55 – Elenco abbonati e servizi di consultazione

Il comma 1 stabilisce l'accessibilità agli utenti finali di almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza, in formato prestabilito, ed almeno di un servizio completo di consultazione degli elenchi. Il comma 2 attribuisce al Ministero la relativa vigilanza.

Il comma 3, tenendo conto dell'attuale contesto di mercato nazionale e delle diverse offerte presenti sul mercato in termini di disponibilità, qualità e prezzo ragionevole - e fintantoché il Ministero non ne riscontri il venir meno - esclude il servizio di consultazione elenchi da quelli per cui si procede a designazione, o in attesa di essa permane l'attuale incarico, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 58.

Il comma 4 definisce il contenuto degli elenchi richiamati nel comma 1, in particolare stabilendo che essi debbono comprendere tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, fatte salve le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.

In base al comma 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta a vigilare affinché le imprese che offrono i servizi indicati al comma 1 non operino discriminazioni nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.

Il comma 6 prevede che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 1 della legge 23 agosto 1998, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'art.11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità delle prestazioni in materia di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero.

Il comma 7, infine, impone a tutti gli operatori, di rendere disponibili al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'acquisto del servizio, prevedendo altresì la facoltà di accesso da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 56 – Telefoni pubblici a pagamento

L'art. 56 riconosce la disponibilità per gli utenti, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, sull'intero territorio nazionale, di un numero di telefoni pubblici a pagamento in misura tale da soddisfare ogni ragionevole esigenza ed assicurare una completa copertura

geografica, in modo che sia assicurata l'accessibilità per gli utenti disabili e la garanzia di adeguati livelli di qualità. Al Ministero è rimessa la verifica dell'applicazione della disposizione.

Il Ministero, pertanto, è tenuto ad individuare, entro un termine prestabilito e all'esito di un'apposita consultazione delle parti interessate, le localizzazioni dove sono presenti servizi che soddisfino le esigenze di cui al comma 1 e per le quali non possono quindi essere imposti alle imprese gli obblighi ivi indicati.

Il comma 3, infine, stabilisce che sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento tramite il codice "112" o altri numeri di emergenza nazionali, in forma gratuita e senza l'impiego di alcun mezzo di pagamento, rimettendo la relativa vigilanza al Ministero.

Articolo 57 – Misure speciali destinate agli utenti disabili

L'articolo 57 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare misure specifiche a tutela e vantaggio degli utenti disabili, puntualmente indicate nei commi 1 e 2.

Articolo 58 – Designazione delle imprese

Il comma 1 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di designare un'impresa perché questa garantisca sull'intero territorio nazionale gli obblighi di fornitura del servizio universale, o più imprese o gruppi di imprese per fornire le singole prestazioni del servizio universale o per coprire diverse parti del territorio nazionale.

Il comma 2 identifica i criteri di designazione dell'Autorità, specificando che essi debbono essere efficaci, obiettivi, trasparenti, non discriminatori, uniformati al principio di economicità e tali da consentire il calcolo del costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale.

Sino all'applicazione del citato meccanismo di designazione, il comma 3 conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura del servizio universale sull'intero territorio nazionale.

Articolo 59 – Accessibilità delle tariffe

Il comma 1 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sul livello delle tariffe al dettaglio dei servizi rientranti negli obblighi di servizio universale, con particolare riguardo ai prezzi al consumo ed al reddito dei consumatori.

In base al comma 2, l'Autorità può prescrivere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale di proporre speciali opzioni o formule tariffarie, per garantire ai consumatori a basso reddito e a quelli con esigenze sociali particolari l'accessibilità e l'uso dei servizi telefonici.

Per le finalità suindicate, l'Autorità, come specificato nel comma 3, può imporre alle imprese designate di applicare schemi tariffari comuni, comprese le perequazioni, su tutto il territorio ovvero di rispettare tetti tariffari predeterminati.

Al fine di garantire la massima pubblicità, il comma 4 riconosce il potere all'Autorità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i predetti schemi tariffari siano adeguatamente resi trasparenti ed applicati senza discriminazione alcuna, nonché il potere di disporre la loro modifica o revoca.

Articolo 60 – Controllo delle spese

L'articolo 60, al comma 1, stabilisce che le imprese designate individuino le condizioni e le modalità in modo tale che l'abbonato non sia tenuto a pagare prestazioni o servizi non necessari o non indispensabili per la fruizione del servizio richiesto.

Ai sensi del comma 2, è stabilito che le imprese designate forniscano le specifiche prestazioni indicate dal medesimo comma, in modo da consentire agli abbonati di controllare le proprie spese telefoniche ed evitare cessazioni ingiustificate del servizio.

In base al comma 3, l'Autorità adotta eventuali provvedimenti e qualora le prestazioni indicate dal comma 2 siano ampiamente disponibili, l'Autorità può disporre che non si dia luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura.

Articolo 61 – Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

Il comma 1 incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di provvedere che le imprese designate pubblichino informazioni aggiornate ed adeguate in merito alla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, in virtù di parametri di qualità, di definizioni e di metodi di misura puntualmente indicati. Tali informazioni, una volta pubblicate, devono essere trasmesse all'Autorità.

Ai sensi del comma 2, l'Autorità ha il potere di fissare, previa individuazione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese in occasione della fornitura di servizi agli utenti disabili. Le imprese sono tenute a pubblicare le informazioni relative a tale fattispecie e metterle a disposizione dell'Autorità.

Le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere pubblicate secondo le indicazioni stabilite dall'Autorità, con appositi provvedimenti, circa il loro contenuto, forma e modalità, in modo da assicurare un'informativa completa e di facile impiego per gli utenti finali.

L'Autorità, inoltre, come indicato nei commi 5 e 6, è titolare del potere di controllo in ordine al rispetto degli obiettivi di qualità da parte delle imprese designate e può adottare misure specifiche in caso di loro inadempimento.

Articolo 62 – Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale

Per effettuare il calcolo dei costi netti di tale fornitura, a norma del comma 1 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può procedere secondo i metodi di cui alle lettere a) e b), qualora la stessa ritenga che la fornitura del servizio universale può comportare un onere eccessivo per le imprese all'uopo designate.

Ai sensi del comma 2, i conti e le altre informazioni su cui si basa tale calcolo devono essere sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e gli esiti della verifica devono essere resi disponibili al pubblico mediante il loro inserimento nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.

Articolo 63 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale

Se l'Autorità, basandosi sui risultati del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo precedente, ricontra che l'impresa designata alla fornitura del servizio universale è soggetta ad un onere eccessivo, essa ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attraverso il ricorso al fondo per il finanziamento di tali

obblighi, già istituito presso il Ministero delle comunicazioni, con le modalità indicate nel presente Codice.

Al comma 3 è precisato che la ripartizione dei costi, da eseguirsi nel rispetto di determinati principi, deve essere disposta secondo le relative disposizioni del presente Codice e che l'Autorità, analizzato il grado di concorrenzialità del mercato, ha il potere di valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo delle imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti.

Il successivo comma 4 dispone che gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo devono essere scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa e che tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 64 – Trasparenza

L'articolo 64 impone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di pubblicare i principi di ripartizione dei costi di cui al precedente articolo, nonché di pubblicare una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, i contributi versati da ogni impresa che vi è tenuta e gli eventuali vantaggi di cui ha beneficiato l'impresa designata per la fornitura del servizio universale.

Articolo 65 – Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale

Il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale al fine di individuare, coerentemente con gli orientamenti della Commissione europea e con le diverse offerte presenti sul mercato in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi e in che misura si applichino le disposizioni dell'articolo 58, in tema di designazione delle imprese. Tale verifica è effettuata per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice e successivamente ogni due anni.

Sezione II. Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici

Corrisponde agli articoli da 16 a 19 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 66 – Verifica e riesame degli obblighi

L'articolo 66 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare il rispetto, da parte delle imprese, degli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, alla selezione o preselezione del vettore ed alle linee affittate, fino a quando non sia stato effettuato un riesame e adottata una decisione a seguito di un'analisi di mercato volta a confermare, modificare o revocare gli obblighi vigenti relativamente al mercato al dettaglio.

Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa revidente.

Articolo 67 – Controlli normativi sui servizi al dettaglio

Il comma 1 riconosce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di imporre i dovuti obblighi alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato su un dato segmento di mercato al dettaglio, qualora l'analisi di mercato da lei condotta accerti che un determinato mercato al dettaglio non è effettivamente concorrenziale e si riscontri che gli obblighi in materia di accesso ed interconnessione non assicurino il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 13 del Codice.

La natura e l'entità di tali obblighi aggiuntivi sono descritte nel successivo comma 2.

In base al comma 3, a fronte di specifica richiesta l'Autorità è tenuta a comunicare alla Commissione europea le informazioni inerenti ai meccanismi di controllo al dettaglio e, se necessario, i sistemi di contabilità dei costi adottati dalle imprese.

Ai sensi del comma 4, l'Autorità provvede affinché ogni impresa assoggettata ad una regolamentazione delle tariffe al dettaglio applichi i necessari sistemi di contabilità che possono essere individuati dall'Autorità stessa. La verifica della conformità al sistema di contabilità dei costi è svolta da un organismo indipendente dalle parti interessate, con competenze specifiche ed incaricato dall'Autorità. A tal riguardo è compito dell'Autorità provvedere affinché ogni anno venga pubblicata la relativa dichiarazione di conformità.

Il comma 5 precisa che, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 59, comma 2, e 60, l'Autorità non deve applicare le misure di controllo al dettaglio in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia riscontrato una concorrenza effettiva, anche attraverso l'analisi dinamica di mercato su base pluriennale.

Articolo 68 – Controlli sull'insieme minimo di linee affittate

Il comma 1 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, a seguito di un'analisi di mercato, individua le imprese aventi significativo potere di mercato ed impone loro obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, coerentemente con le indicazioni recate dal presente Codice.

Nel caso in cui l'analisi di mercato evidenzi che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, l'Autorità, come precisato nel comma 3, revoca tali obblighi.

L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, unitamente alle norme correlate, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 69 – Selezione del vettore e preselezione del vettore

Il comma 1 incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di prescrivere alle imprese aventi significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico, con le modalità e nel rispetto delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) e nel comma 2.

Per consentire la piena applicazione del disposto di cui al comma precedente, l'Autorità verifica che i prezzi di accesso e d'interconnessione siano orientati ai costi e che gli eventuali addebiti per gli abbonati non costituiscano un disincentivo al ricorso a tali possibilità.

Sezione III – Diritti degli utenti finali

Corrisponde agli articoli da 20 a 31 della direttiva “Servizio Universale”.

Articolo 70 – Contratti

L'articolo 70 salvaguarda il diritto dei consumatori di stipulare contratti con una o più imprese fornitrici di servizi, in occasione di abbonamenti a servizi che offrono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica.

Tali contratti devono recare taluni elementi, che vengono puntualmente specificati al comma 1.

A tutela dei consumatori, è stabilito che gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, quando l'impresa proponga una modifica delle preesistenti condizioni contrattuali. Gli abbonati, infatti, devono essere informati con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, di queste modifiche e del loro diritto di recesso in caso di non accettazione delle nuove condizioni economiche.

Rimane comunque ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Articolo 71 – Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Il comma 1 dell'articolo 71 prescrive che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicuri che siano messe a disposizione degli utenti finali e dei consumatori informazioni trasparenti e aggiornate in ordine: ai prezzi, alle tariffe, alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso di telefoni accessibili al pubblico.

L'Autorità promuove altresì (comma 2), la fornitura di informazioni che consentano di valutare il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.

Articolo 72 – Qualità del servizio

La norma attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica al pubblico di rendere disponibili, ad uso degli utenti finali, informazioni sulla qualità dei servizi offerti dalle stesse.

L'Autorità può, tra l'altro, fissare i parametri di qualità del servizio oggetto di misurazione nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, cui devono attenersi le imprese per garantire agli utenti finali la completezza delle predette informazioni.

Articolo 73 – Integrità della rete

L'articolo 73 prevede che il Ministero delle comunicazioni adotti tutte le misure per salvaguardare l'integrità della rete telefonica pubblica e la disponibilità della stessa, unitamente ai servizi telefonici pubblici in postazione fissa, nei casi di grave incidente o forza maggiore.

Parimenti, le imprese fornitrici dei citati servizi telefonici sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo 74 – Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla interoperabilità di tali apparecchiature, e, se del caso, sentito il Ministero delle comunicazioni, definisce le misure necessarie per garantirla.

Articolo 75 – Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

Il comma 1 sancisce il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi e attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il relativo compito di provvedervi.

L'Autorità è, altresì, tenuta a provvedere che le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino ogni ragionevole richiesta di rendere disponibili le informazioni necessarie per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, nel rispetto dei criteri fissati al comma 2 ed a garantire agli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica l'accesso ai servizi di assistenza tramite operatore ed ai servizi di consultazione elenchi.

Il comma 4, infine, riconosce il diritto di accesso degli utenti finali di altri Stati membri ai citati servizi di consultazione elenchi.

Articolo 76 – Numeri di emergenza nazionale e numero di emergenza unico europeo

La disposizione attribuisce al Ministero il compito di provvedere affinché, oltre agli altri numeri nazionali di emergenza indicati nel Piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici abbiano la possibilità di accedere in forma gratuita ai servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e stabilisce, nel contempo, gli adempimenti posti a carico degli operatori per garantire tale accesso.

Articolo 77 – Prefissi telefonici internazionali

L'articolo 77 individua nel codice "00" il prefisso internazionale standard e fissa i poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla materia.

Articolo 78 – Numeri non geografici

L'articolo 78 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di provvedere affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accesso, ricorrendo determinate condizioni, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo i casi in cui l'abbonato chiamato scelga di limitare tale possibilità ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Articolo 79 – Fornitura di prestazioni supplementari

L'articolo 79 sancisce il potere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di obbligare gli operatori a rendere disponibili agli utenti finali le prestazioni supplementari indicate nel presente Codice, al ricorrere di puntuali presupposti quali la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Tale obbligo può non essere imposto, parzialmente o totalmente sul territorio nazionale, qualora l'Autorità ritenga che le citate prestazioni supplementari siano già sufficientemente accessibili.

Articolo 80 – Portabilità del numero

In base al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve assicurare che agli abbonati ai servizi telefonici sia garantita la portabilità del numero, indipendentemente dall'operatore fornitore del servizio.

Il comma 2 introduce una deroga al principio generale, stabilendo che il meccanismo della portabilità del numero non trova applicazione tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

L'Autorità verifica che i prezzi dell'interconnessione relativa alla portabilità del numero siano orientati ai costi e che eventuali oneri a carico degli abbonati non costituiscano un disincentivo alla richiesta di tale prestazione.

L'Autorità, inoltre, non può imporre tariffe al dettaglio per la portabilità del numero se ciò determina una distorsione della concorrenza.

Articolo 81 – Obblighi di trasmissione

L'articolo 81 prevede che eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi siano disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Sezione IV – Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti

Corrisponde agli articoli da 32 a 37 della direttiva "Servizio Universale".

Articolo 82 – Servizi obbligatori supplementari

Con decreto del Ministro delle comunicazioni possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto alle prestazioni facenti parte del servizio universale, specificate nel Codice. Il Ministero, comunque, non può imporre un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che contempli la partecipazione di determinate imprese.

Articolo 83 – Consultazione dei soggetti interessati

Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la validità delle disposizioni di cui all'articolo 11 disciplinanti i meccanismi di consultazioni e trasparenza, il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, debbono tener conto, mediante il ricorso a forme di consultazione, del parere degli utenti finali, dei consumatori, degli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica, nelle questioni aventi significativo impatto sui rispettivi diritti in materia di servizi di comunicazione elettronica.

Sul punto, si osserva che il comma 2 prevede la possibilità per le parti interessate di ricorrere a forme associative per contribuire al miglioramento della qualità generale delle prestazioni, predisponendo anche codici di condotta e norme di funzionamento. Ciò può avvenire purché siano rispettati gli indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità.

Articolo 84 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie

L'articolo 84 conferma in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In particolare, l'Autorità adotta procedure di risoluzione extragiudiziali delle controversie in cui sono coinvolti gli utenti finali ed i consumatori, in maniera trasparente, semplice e poco costosa.

L'Autorità promuove la creazione di uffici locali e rende disponibili servizi on-line per l'accettazione di reclami, al fine di facilitare agli utenti e consumatori l'accesso alle strutture deputate a dirimere la controversia.

Se nella controversia sono coinvolti utenti o consumatori di altri Stati membri, è compito dell'Autorità coordinarsi con le altre Autorità nazionali di regolamentazione interessate per giungere alla risoluzione delle controversie.

Mantengono comunque efficacia le disposizioni nazionali relative alla risoluzione giudiziale delle controversie e continuano ad applicarsi, in via transitoria, le vigenti disposizioni in materia di risoluzione extragiudiziale, fino al momento in cui non sarà data attuazione a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 85 – Notifica alla Commissione europea

L'articolo 85 pone in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'obbligo di comunicare alla Commissione europea l'elenco delle imprese incaricate dell'obbligo di fornitura del servizio universale e quello degli operatori detentori di un significativo potere di mercato, nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica intervenuta in tali ambiti.

CAPO V – DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI E IMPIANTI

Il Capo corrisponde, per gli articoli 86 e 87 agli articoli 11 e 12 della "Direttiva Quadro", e per i restanti, alle disposizioni del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, in materia di espropri e servitù (articoli 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239), nonché di tutela degli impianti da interferenze causate da impianti e condutture di energia elettrica (articoli 241, 242 e 243).

Articolo 86 – Realizzazione di infrastrutture e diritti di passaggio

L'articolo 86 stabilisce, in via generale, al comma 1, che le competenti autorità locali devono adottare senza indugio le necessarie decisioni e porre in essere procedure trasparenti e non discriminatorie, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture sul suolo o nel sottosuolo.

Il comma 2 stabilisce che per la realizzazione di infrastrutture, esclusi gli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nonché per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160 ed al codice della navigazione.

Il comma 3 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di provvedere affinché, laddove le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione relativa alla concessione dei diritti di passaggio e d'installazione e quelle relative alla proprietà o al controllo.

Il comma 4, infine stabilisce che per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Articolo 87 – Coubicazione e condivisione di infrastrutture

L'articolo 87 tratta un aspetto correlato alla tematica dei diritti di passaggio e di installazione di infrastrutture quale la coubicazione e condivisione delle stesse, in riferimento alle limitazioni legali della proprietà, alle servitù e alla tematica delle espropriazioni disciplinate dagli articoli del presente Capo (oltre che dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 e dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, cui le predette disposizioni fanno esplicito rinvio).

Al secondo comma è stabilito che, ferme restando le disposizioni di cui ai citati legge n. 166 e decreto legislativo n. 198, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure, solo dopo aver indetto una pubblica consultazione sull'argomento, stabilendo nel contempo i criteri per la ripartizione dei costi connessi alla condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 88 – Pubblica utilità – Espropriazione

L'articolo, riprendendo ed aggiornando le disposizioni dell'articolo 231 del codice postale e delle telecomunicazioni, esplicita al comma 1 che gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ed al comma 2 che gli impianti e relative opere ad uso privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Afferma poi, al comma 3, che per l'acquisizione patrimoniale dei beni necessari alla realizzazione degli impianti si ricorre alle procedure d'esproprio ci cui al predetto DPR n. 327.

Infine, al comma 4, chiarisce che le predette disposizioni integrano quelle di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Articolo 89 – Limitazioni legali della proprietà

L'articolo regola le limitazioni della proprietà per il passaggio o l'appoggio di antenne e cavi di comunicazione elettronica che non danno luogo alla costituzione di servitù, stabilendo che fili o cavi senza appoggio possono passare al di sopra delle proprietà o dinanzi ai lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture a prospetto (comma 1) e che proprietari e condominii non possono opporsi all'appoggio di antenne o al passaggio di condutture, fili o altro occorrenti per soddisfare le richieste di utenze di inquilini o condomini (comma 2), dettando le relative modalità (commi 3 e 4), stabilendo che in tali casi non è dovuta indennità (comma 5) e riconoscendo all'operatore la facoltà di agire in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative.

Articolo 90 – Servitù

La norma prevede, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, la costituzione di servitù per il passaggio con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui al predetto articolo, richiamando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla legge 1° agosto 2002, n. 166 ed al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

I commi 3 e 4, in particolare, regolano la presentazione della domanda per l'imposizione della servitù facendo espresso rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della predetta legge n. 166 del 2002, mentre il comma 5 prevede la facoltà di ricorrere contro il provvedimento d'imposizione di servitù, ai sensi dell'articolo 53 del citato DPR n. 327 del 2001.

Viene infine sancito dal comma 6 che la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, mentre il comma 7 prevede, regolandola, la facoltà per il proprietario del servente di fare innovazioni nel proprio fondo.

Il comma 8, infine, disciplina gli aspetti economici dei casi di liberazione del fondo dalla servitù, sancendo che vada restituita l'indennità eventualmente ricevuta, detrattone l'equo compenso per l'onere già subito, ma esonerando lo Stato da tale obbligo nel caso che i beni liberati siano di proprietà dello stesso.

Articolo 91 – Divieto di imporre altri oneri

L'articolo 91, riprendendo testualmente l'articolo 238 del Codice vigente, dispone che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali non possono imporre per l'impianto o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni se non stabiliti da legge. Vi aggiunge, peraltro, per le installazioni, un richiamo al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Articolo 92 – Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

L'articolo 92 riproduce quasi testualmente (salvo la non menzione nel nuovo testo dell'istituto dell'indifferibilità e urgenza assorbito nelle previsioni del più volte citato DPR n. 327 del 2001) l'articolo 239 del codice postale e delle telecomunicazioni nel testo vigente, regolando l'occupazione di sedi idonee per impianti di reti di comunicazione elettronica lungo i percorsi autostradali.

Viene comunque sancito che le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della citata legge n. 166 del 2002.

Articolo 93 – Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze

L'articolo riprende, riproducendoli quasi alla lettera, gli articoli 241 – in tema di prescrizioni per gli impianti di energia elettrica – 242 – in tema di interferenze alle comunicazioni dovute a tali impianti – e 243 – relativamente ai disturbi creati da elettrodotti ed ai provvedimenti per eliminarli – del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Il Capo VI reca disposizioni finali, sanzionatorie ed abrogatorie, riferite al settore delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico; nei successivi Titoli del Codice, analoghe norme saranno previste per le disposizioni specifiche relative ad ognuno di essi.

Articolo 94 - Prestazioni obbligatorie

L'articolo esplicita l'obbligo per gli operatori di fornire prestazioni a fini di giustizia a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni richieste dalle competenti autorità giudiziarie, stabilendo altresì che le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni medesime, nonché gli obblighi specifici gravanti sugli operatori e la relativa remunerazione, sono individuati in uno specifico repertorio, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. Fino all'emanazione del suddetto decreto, continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella G.U. del 7 maggio 2001.

Articolo 95 – Danneggiamenti e turbative

L'articolo, riprendendo nel testo vigente gli articoli 23 – in tema di danneggiamento – e 240 – in tema di turbative ai servizi di telecomunicazioni – del Codice postale e delle telecomunicazioni, sancisce che i danneggiamenti sono puniti a norma dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale; esplicita quindi il divieto di arrecare disturbi o causare interferenze, prevedendo che al riguardo provvedano in via amministrativa i capi degli ispettorati di zona del Ministero delle comunicazioni.

Articolo 96 – Sanzioni

L'articolo 96 è stato definito coerentemente con la citata delega al Governo che indica, tra i vari principi e criteri direttivi, la depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del vigente Codice delle poste e delle telecomunicazioni ed una nuova rimodulazione delle sanzioni pecuniarie amministrative secondo le modalità stabilite dalla delega stessa. Nello specifico, le nuove sanzioni sono la risultante dell'opera di adeguamento di quelle attuali (previste, in materia, dal citato Codice, dalla legge n. 249/97, dall'art. 25 della legge n. 128/98 e dal decreto legislativo n. 171/98), ai citati criteri della delega ed all'impianto autorizzatorio, quale delineato dalle direttive comunitarie, oggetto di recepimento.

Il comma 1 precisa che le disposizioni dell'articolo in parola si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. In adempimento della delega, sono state mantenute le sanzioni penali previste dall'art.195 del codice postale per le violazioni riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Articolo 97 – Abrogazioni

L'articolo 97 elenca le vigenti fonti normative e regolamentari, disciplinanti il settore delle comunicazioni elettroniche oggetto di espressa abrogazione in questa sede, perché superate dalle direttive comunitarie oggetto di recepimento e dalle altre disposizioni dei Titoli I e II del presente Codice; ciò in ossequio, tra l'altro, ad una precisa disposizione, contenuta nella citata delega conferita al Governo tra i principali criteri direttivi, che prevede l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo scenario normativo comunitario.

Tale abrogazione risulta anche coerente con quanto disposto dagli articoli 10 e 26 della direttiva 2002/77/CE (direttiva "Quadro") laddove è disposta l'abrogazione espressa delle precedenti direttive comunitarie recepite, a loro volta, dai provvedimenti nazionali indicati nel presente articolo.

Non si provvede, peraltro, in questa sede all'abrogazione di disposizioni del vigente Codice postale e delle telecomunicazioni, al fine di non creare possibili vuoti normativi dovuti al fatto che tali disposizioni possono riferirsi, al di là dell'esplicita statuizione, anche a fattispecie che saranno

regolate nei successivi articoli dell'emanando Codice. Si provvederà, in sede di disposizioni finali, relative all'intero Codice, all'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni del vigente Codice che non attengano ai servizi di posta e bancoposta, disposizioni che dovranno formare oggetto di separato provvedimento di riordino

Articolo 98 – Disposizioni finali

Il comma 1 dell'articolo 98 stabilisce la procedura per la correzione, integrazione o modifica delle disposizioni del Codice, ai sensi della disposizione di delega, mentre il comma 2 detta le disposizioni per l'aggiornamento e modifica degli allegati

Il comma 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

X X X

Non si provvede alla redazione della relazione tecnico-finanziaria, non essendo previsti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema Decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;

Vista la direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l'articolo 2 bis, comma 10;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza Unificata in data

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie e per gli affari regionali;

emana

il seguente decreto legislativo

CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
- b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi *software*, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il *roaming* tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
- c) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- d) *Application Programming Interface* (API): interfaccia *software* fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
- e) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
- f) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice;
- g) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- h) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
- i) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;

l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;

n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o un'importante parte di essa;

r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione specifica;

u) operatore: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa;

aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;

cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;

ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;

gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;

ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

nn) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

oo) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

pp) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Formano oggetto del presente Codice le disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo.
2. Non formano oggetto del presente Codice le disposizioni in materia di:
 - a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
 - b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
 - c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del presente Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

Art. 3

Principi generali

1. Il presente Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Art. 4

Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
 - a) libertà di comunicazione;
 - b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
 - c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1 gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:
 - a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
 - c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
 - e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
 - f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
 - g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti.
 - h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e

raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

Art. 5

Regioni ed Enti locali

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali dettano disposizioni in materia di:
 - a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
 - b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
 - c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
 - d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano alle disposizioni del presente decreto legislativo nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6

Misure di garanzia

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,

salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Capo II

FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL'AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

Ministero e Autorità

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'Autorità, in quanto autorità nazionale di regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.

Art. 8

Cooperazione tra il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni necessarie. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenute a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle

procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.

3. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente Codice.

Art. 9

Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità adottati sulla base delle disposizioni del presente Codice sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio.

Art. 10

Comunicazione di informazioni

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del presente Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Art. 11

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del presente Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità.

Art. 12

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L'Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il presente Codice; a tale scopo l'Autorità si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorità è tenuta a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
 - a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18;
 - b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.
5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del presente Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 13

Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione

1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel presente Codice, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorità nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel presente Codice tengono in massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l'Autorità contribuiscono nell'ambito delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati:

- a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del presente Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
- d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
- b) adottando, una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
- c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi;
- d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del presente Codice.

6. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:

- a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
- b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
- c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;

f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione.

7. Nell'ambito delle proprie attività il Ministero e l'Autorità applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

8. L'Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione.

9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorità deve recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.

Art. 14

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE.

3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.

4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego.

5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze.

Art. 15

Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Il Ministero controlla l'assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati.
2. L'Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorità vigila affinché l'operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L'Autorità promuove l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno dell'Unione europea ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione all'Autorità

Art. 16

Separazione strutturale

1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale in servizi di pubblica utilità, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.

TITOLO II

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 17

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le *Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*, di seguito denominate "le linee direttrici".
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.

Art. 18

Procedura per la definizione dei mercati

1. L'Autorità, tenendo in massima considerazione le *Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche*, di seguito denominate "le raccomandazioni", e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni, l'Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 19

Procedura per l'analisi del mercato

1. L'Autorità effettua, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. L'analisi è effettuata:
 - a) in prima applicazione del presente Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell'Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
 - b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione;
 - c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica su base pluriennale, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'Autorità individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorità tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 20

Normalizzazione

1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

Art. 21

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l'Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 20, comma 1.

a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API aperta;

b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42, comma 2, lettera b), l'Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

Art. 22

Procedure di armonizzazione

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni oggetto del presente Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Art. 23

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente Codice, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.

2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del presente Codice.
4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Art. 24

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del presente Codice.
3. L'Autorità, congiuntamente all'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorità e l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorità coordina i propri sforzi con l'Autorità di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Capo II

Autorizzazioni

Art. 25

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo solo quando sia trascorso un periodo non inferiore a novanta giorni a decorrere dalla comunicazione al Ministero ed agli utenti. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto

qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Art. 26

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
 - b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità all'articolo 86.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
 - b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

Art. 27

Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempreché il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l'uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo I del presente Titolo.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e i diritti di uso dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di

concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14.

6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorità decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimane.

Art. 28

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e i diritti di uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato 1
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale ai sensi del Capo IV, sezione I, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato n. 1.

Art. 29

Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio

1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorità:
 - a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
 - b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11;
 - c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
 - d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
 - e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all'articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al

bando ed al disciplinare di gara.

Art. 30

Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

Art. 31

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

Art. 32

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.

2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, con l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l'invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell'infrazione o della sua gravità. L'impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione

accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all'impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.

4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Art. 33

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:--

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di denuncia o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

- e) per fini statistici specifici;
 - f) per consentire all'Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, né come condizione necessaria per la stessa.
 3. Quando il Ministero o l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Art. 34

Diritti amministrativi

1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10.

Art. 35

Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non

discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.

Art. 36

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revocche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.

Art. 37

Pubblicazione delle informazioni

1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.

Art. 38

Concessioni e autorizzazioni preesistenti

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del presente Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del presente Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del presente Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.

4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 39
Sperimentazione

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

- a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
- b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;
- c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso per le frequenze radio e dei diritti di uso dei numeri necessari;
- b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;
- c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
- d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
- e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;
- f) l'obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso per le frequenze radio o di diritti di uso dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i

termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza.

Capo III

ACCESSO ED INTERCONNESSIONE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 40

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.

Art. 41

Diritti ed obblighi degli operatori

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).

2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in

particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

Art. 42

Poteri e competenze dell'Autorità in materia di accesso e di interconnessione

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre:
 - a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
 - b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati nell'allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l'Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l'Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.

Sezione II

Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato

Art. 43

Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

- I. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte I.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che una o più operatori di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:

a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 81;

b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:

1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;

2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.

3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

Art. 44

Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del presente Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19, l'Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

Art. 45

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:

a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;

b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse

da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;

c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.

Art. 46

Obbligo di trasparenza

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l'Autorità può esigere che, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.

Art. 47

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori

che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

Art. 48

Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'articolo 45, e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorità può imporre, obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47.9, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Art. 49

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:
 - a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
 - b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
 - c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
 - d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
 - e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti private virtuali;
 - f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni;
 - g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;

- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
 - i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L'Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
 3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
 - a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
 - b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
 - c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
 - d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
 - e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
 - f) fornitura di servizi paneuropei.

Art. 50

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente

dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.

Art. 51

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

Art. 52

Notificazione

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione europea.

Capo IV

SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Sezione I

Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale

Art. 53

Disponibilità del servizio universale

1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergono

dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

Art. 54

Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa

1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.

Art. 55

Elenco abbonati e servizi di consultazione

1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera *b*) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
 - a) almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
 - b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del presente Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, il servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera *b*), non è soggetto alle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 58. Tale attività è effettuata dal Ministero, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.

7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'acquisto del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno.

Art. 56

Telefoni pubblici a pagamento

1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo '112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.

Art. 57

Misure speciali destinate agli utenti disabili

1. L'Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. L'Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Art. 58

Designazione delle imprese

1. L'Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorità applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 52.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.

Art. 59

Accessibilità delle tariffe

1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57 sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. L'Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.
4. L'Autorità provvede affinché, quando un'impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.

Art. 60

Controllo delle spese

1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L'Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo all'imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.

Art. 61

Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

1. L'Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2. L'Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. L'Autorità provvede affinché le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L'Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 83.
5. L'Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L'Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del presente Titolo. L'Autorità può esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Art. 62

Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale

1. Qualora l'Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può:
 - a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell'obbligo del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
 - b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 58, comma 2.
2. I conti o le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero.

Art. 63

Finanziamento degli obblighi di servizio universale

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorità riscontri che un'impresa designata è soggetta ad un onere eccessivo, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionale.

Art. 64
Trasparenza

1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi di ripartizione dei costi di cui all'articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L'Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale.

Art. 65
Riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale

1. Il Ministero, sentita l'Autorità, procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Codice, e successivamente ogni due anni.

Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici

Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi

1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti relativi:
 - a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica;
 - b) alla selezione o preselezione del vettore;
 - c) alle linee affittate.
2. L'Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all'effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.

Art. 67

Controlli normativi sui servizi al dettaglio

1. L'Autorità, qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall'articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. L'Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.
4. L'Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica su base pluriennale di cui all'articolo 19, comma 5.

Art. 68

Controlli sull'insieme minimo di linee affittate

1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi

alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di cui all'articolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.

2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20.

Art. 69

Selezione del vettore e preselezione del vettore

1. L'Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
 - a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
 - b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.

Sezione III

Diritti degli utenti finali

Art. 70

Contratti

1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:
 - a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
 - b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per

l'allacciamento iniziale;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84.

2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L'Autorità può estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

5. Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Art. 71

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. L'Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.

2. L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.

Art. 72

Qualità del servizio

1. L'Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate

sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.

2. L'Autorità può precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.

Art. 73

Integrità della rete

1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Art. 74

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

1. L'Autorità, vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

Art. 75

Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).

2. L'Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all'accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).

4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55.

5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei

dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Art. 76

Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo

1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112'. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall'Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati i numeri di emergenza stabiliti dall'Autorità con la deliberazione 6/00/CIR.
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112'.

Art. 77

Prefissi telefonici internazionali

1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.

Art. 78

Numeri non geografici

1. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Art. 79

Fornitura di prestazioni supplementari

1. L'Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.

Art. 80

Portabilità del numero

1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
 - a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
 - b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

Art. 81

Obblighi di trasmissione

1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Sezione IV
Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti

Art. 82

Servizi obbligatori supplementari

1. — Con decreto del Ministro delle comunicazioni possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Art. 83

Consultazione dei soggetti interessati

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

Art. 84

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, a un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi *on-line* per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri, l'Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie e, fino all'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 85

Notifica alla Commissione europea

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorità notifica alla Commissione europea l'elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea.

Capo V

Disposizioni relative a reti ed impianti

Art. 86

Realizzazione di infrastrutture e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico devono adottare senza indugio le occorrenti decisioni e rispettare procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
 - a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazioni;
 - b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Per la realizzazione di infrastrutture, ad esclusione degli impianti ripetitori di programmi radiotelevisivi, si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nonché per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n.160 ed al Codice della navigazione.
3. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

4. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Art. 87

Coincidenza e condivisione di infrastrutture

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità anche mediante l'adozione di specifici regolamenti incoraggia la coincidenza o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coincidenza e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coincidenza fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Art. 88

Pubblica utilità – Espropriazione

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica esercitati dallo Stato o dagli operatori autorizzati e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
4. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina recata in materia dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Art. 89

Limitazioni legali della proprietà

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Art. 90

Servitù

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 89, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 88, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002 n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo

scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

Art. 91

Divieto di imporre altri oneri

1. Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Per ciò che concerne gli oneri, imponibili agli operatori, connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

Art. 92

Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presidente dell'ANAS.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di

viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge n. 1° agosto 2002, n. 166.

9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le norme di cui al presente Capo.

Art. 93

Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla-osta di cui al comma 1 è rilasciato dal capo dell'ispettorato territoriale di zona del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:

a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;

b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica;

c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.

4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla-osta del Ministero.

6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla-osta è rilasciato dal capo dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 94

Prestazioni obbligatorie

1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, nonché gli obblighi specifici gravanti sugli operatori e la relativa remunerazione, sulla base dei costi operativi sostenuti dagli operatori, tenendo conto dell'ammortamento dei nuovi investimenti sostenuti nei tre anni successivi. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

Art. 95

Danneggiamenti e turbative

1. Chiunque espliciti attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, i capi degli ispettorati territoriali del Ministero.

Art. 96

Sanzioni

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 250.000, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 58.000.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 115.000.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 250.000. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti individuali di uso. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000 ad euro 250.000.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 94, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000 ad euro 250.000. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato 11, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 93, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.800 ad euro 58.000.
17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal presente codice le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 97
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
- b) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
- c) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
- e) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
- f) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997;
- g) la legge 1 luglio 1997, n. 189;
- h) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- i) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
- j) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
- k) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
- l) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 17 marzo 1998;
- m) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 1998;
- n) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno 1998;
- o) l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- p) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
- q) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, recante "*Disposizioni in materia di autorizzazioni generali*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.184 dell'8 agosto 2000;
- r) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
- s) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, recante "*Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 2001;
- t) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21.

Art. 98
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 2 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al presente Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:

a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numeri 1, ad eccezione della condizione n. 11, parte A, 7, 9, 10 e 12;

b) con deliberazione del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della Giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato 1 nonché l'allegato 9;

c) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;

d) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1.

A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:

1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II;
4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo VI del Titolo II e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4 e per altri scopi contemplati dall'articolo 33;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 94; sin dall'inizio dell'attività;
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;

13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del presente Codice applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del Titolo II;
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20.

B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:

1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I comprendente, se del caso, requisiti di copertura;
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformità all'articolo 27, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I;
6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:

1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio;
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II;

4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici degli abbonati ai fini degli articoli 55 e 75;
5. durata massima, in conformità all'articolo 27, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del Titolo I;
7. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

Allegato n. 2 (articoli 42 e 43)

Condizioni di accesso ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, di cui agli articoli 42 e 43.

Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 43, comma 1.

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 43, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
 - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,
 - tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
- c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
 - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
 - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera b).

- a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
- b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)

Allegato n. 3 (articolo 46)

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
- b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
- c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) accesso alle reti locali;
 - b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici (1), disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizio di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato (1).

(1) E' possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).

3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.

Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari)

Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60:

a) Fatturazione dettagliata

Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del presente Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

- i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e
- ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

Prestazione gratuita alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.

e) Mancato pagamento delle fatture

L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e

per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79:

a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.

b) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali e della vita privata.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71

L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalla stessa Autorità in modo tale da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti.

2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico.

Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

2.2. Tariffe generali.

Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo o rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti.

2.5. Condizioni contrattuali generali.

Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato n. 4.

Allegato n. 6 (articoli 61 e 72)

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

PARAMETRO (Nota 1)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di chiamate a vuoto (nota 2)	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di instaurazione della chiamata (nota 2)	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi di consultazione elenchi	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete e schede) in servizio	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Fatture contestate	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1

Nota 1

I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.

Nota 2

L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti.

La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000)

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74.

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68.

Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del presente Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 segua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

1. Non discriminazione

L'Autorità vigila affinché le organizzazioni identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali organizzazioni applicano requisiti simili in circostanze simili a organizzazioni che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altre linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.

2. Orientamento ai costi

L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea.

3. Trasparenza

L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'organizzazione identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale organizzazione deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico.

3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:

-informazioni sulla procedura di ordinazione,

-periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95% di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.

Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;

-durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare,

-tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80% di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,

-eventuali procedure di rimborso.

Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.

Allegato n. 9 (articolo 25)

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25

Il sottoscritto:

- Cognome:
- Nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Cittadinanza:
- Società/ditta:
- Nazionalità:
- Sede:
- Codice fiscale e partita IVA:

Dati del rappresentante legale:

- Cognome e nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Codice fiscale:

dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete:

Descrizione tipologia di servizio:

Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione:

Data di inizio dell'attività:

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n.11, parte A dell'allegato n.1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché ove applicabili e giustificate rispetto

alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione delle altre condizioni di cui all'allegato n. 1 del Codice medesimo ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il Dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure di un certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei paesi dell'Unione europea o in paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;
2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure di un certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei paesi dell'Unione europea o in paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

DATA

FIRMA

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2.

Articolo 1

Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del presente Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:
 - a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazione, ad eccezione delle reti satellitari che vengono disciplinate al comma 3:
 - 1) sul l'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
 - 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
 - 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
 - b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
 - 1) sul l'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro
 - 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
 - 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
 - c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
 - 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure
 - 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b).
2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.
3. I contributi annui relativi all'offerta di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite sono fissati nel modo seguente:

- a) per rete VSAT di stazioni terrene fisse o trasportabili di tipo trasmittente o ricetrasmittente (con esclusione dei terminali VSAT conformi alla Decisione ERC DEC 05) compresa la stazione di controllo, connessa alla rete pubblica:
 - 1) fino a 10 stazioni 2.220,00 euro;
 - 2) fino a 100 stazioni 5.550,00 euro;
 - 3) oltre 100 stazioni 11.100,00 euro
 - b) per rete VSAT di stazioni terrene fisse o trasportabili di tipo trasmittente o ricetrasmittente (con esclusione dei terminali VSAT conformi alla Decisione ERC DEC 05) compresa la stazione di controllo, non connessa alla rete pubblica:
 - 4) fino a 10 stazioni 1.665,00 euro;
 - 5) fino a 100 stazioni 4.190,00 euro;
 - 6) oltre 100 stazioni 8.320,00 euro;
 - c) per una o più stazioni terrene mobili o trasportabili destinate a servizi di rete di tipo SNG 2.220,00 euro;
 - d) per una stazione terrena di base destinata a collegamenti di comunicazione elettronica tipo MSS (aeronautico marittimo e terrestre escluso il servizio S-PCS) quali servizi di localizzazione, di esplorazione della terra, di meteorologia, di tempo e frequenza, di ricerca spaziale, di altre operazioni spaziali quali le telemetrie:
 - 1) connessa alla rete pubblica 2.220,00 euro;
 - 2) non connessa alla rete pubblica 1.665,00 euro;
 - e) per una stazione terrena di base dedicata ai servizi fissi di comunicazione elettronica SIT, SUT diffusiva TV, di contribuzione televisiva punto- punto o punto-multipunto, telemetrie, internet via satellite di tipo diffusivo, punto- punto o punto-multipunto o altre tipologie di servizi fissi di comunicazione elettronica nonché ai servizi di comunicazione personale S-PCS, diversa dalle stazioni VSAT, SNG, e MSS:
 - 1) connessa alla rete pubblica 11.100,00 euro;
 - 2) non connessa alla rete pubblica 8.320,00 euro;
4. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
5. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Articolo 2

Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano

servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 35 del presente Codice, secondo lo schema di cui all'articolo 5 del presente allegato.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato, è dimezzato.

3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo di cui allo schema riportato all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

a) fino a 10	collegamenti fissi bidirezionali	1
b) oltre 10 fino a 40	“ “ “	0,75
c) oltre 40 fino a 80	“ “ “	0,50
d) oltre 80	“ “ “	0,25

4. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete VSAT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmettenti o ricetrasmettenti situate sul territorio nazionale:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;

b) per stazione periferica fissa e trasportabile 111,00 euro, escluse le VSAT conformi alla decisione ERC DEC 05.

5. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SIT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;

6. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete SUT sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;

7. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:

- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

- da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;
8. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;
9. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per operazioni spaziali (telemetrie) sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;
10. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito alla *gateway* sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;
11. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete S-PCS riferito ai terminali d'utente sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;
12. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di rete per trasmissione dati quale Internet via satellite di tipo diffusivo punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati:
- a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
oltre 10 MHz 22.200,00 euro;

13. I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG il contributo è pari a:
- a) *per ogni singolo evento* 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile;
 - b) *per un numero indeterminato di eventi* 5.550 euro, ripresi nell'arco temporale di un anno, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.
14. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 7.216.171,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti

Articolo 3

Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici è pari a 111,00 euro.
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un indicativo per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 111.000,00 euro.
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di "carrier selection" a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro.
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti "customer care" a 3, 4, 5, 6 o 7 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, a 27.750,00 euro, a 16.400,00 euro, 11.000,00 euro, e 5.500,00 euro.
6. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50 euro.
7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 144 o 166 per servizi di tariffa premio è pari a 50 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.

11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro, a 55.500,00 euro e a 27.750,00 euro.
12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199X per servizi di numero unico è pari a 100 euro.
13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XY per servizi di numero unico è pari a 1.000 euro.
14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 199XYZ per servizi di numero unico è pari a 10.000 euro.
15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 50 euro.
16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 892 per servizi non geografici a tariffazione specifica è pari a 27.750,00 euro.
17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 178X per servizi di numero personale è pari ad 100 euro.
18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XY per servizi di numero personale è pari a 1.000 euro.
19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 178XYZ per servizi di numero personale è pari a 10.000 euro.
20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 163 o 164 per servizi interattivi di fonia a 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente a 111.000,00 euro e a 55.500,00 euro.
21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10 euro.
22. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10 euro.
23. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore "OP_ID" è pari a 500 euro.
24. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti.

Articolo 4

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;
 - b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di competenza;

- c) accreditamento bancario in valuta estera, esclusivamente dalla sede estera di una banca, a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, Capitolo 2569 articolo 8, con esclusione dei contributi dovuti per servizi satellitari che vanno acquisiti all'articolo 10 del medesimo Capo e Capitolo.

Articolo 5
Schema di contributo annuo per l'uso di risorse scarse
 (Valori in euro)

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz ed inferiore a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz ed inferiore a 30 GHz	Frequenza superiore a 30GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	170	-	-	-
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	370	-	-	-
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	740	-	-	-
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	1.060	-	-	-
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	1.390	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 700	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 480	(L inferiore o uguale a 1,75MHz) 370
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5	1.750	1.060	700	480

MHz				
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	2.770	2.110	1.390	950
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	3.850	3.130	2.110	1.390
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	4.880	4.180	2.770	1.860
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz	5.930	5.240	3.490	2.330
L superiore a 56 MHz	6.980	6.290	4.180	2.770

Allegato n. 11 (articoli 62 e 63)

Calcolo del costo e del finanziamento del servizio universale di cui agli articoli 62 e 63

Articolo 1 *Definizioni*

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 del presente Codice, si applicano anche le seguenti:

- a) "cliente non remunerativo", il cliente che l'impresa non servirebbe se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale, ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'impresa al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;
- b) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'impresa percepisce per la prestazione dei servizi in questione;
- c) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio telefonico accessibile al pubblico, l'impresa cesserebbe di servire, se non fosse soggetta all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;
- d) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un'impresa ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
- e) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;
- f) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle reti e/o servizi di comunicazione elettronica nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;
- g) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un'impresa potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

Articolo 2 *Principi generali*

1. Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca una rete o un servizio sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, applicando in tale territorio, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

2. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'impresa esercente tale servizio.

3. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i. elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;

ii. utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un'impresa se questa non fosse soggetta ad obblighi di servizio universale.

4. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.

5. Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

6. Conformemente all'articolo 63, comma 3, il dispositivo di condivisione deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

7. Il Ministero ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale. Il Ministero provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Articolo 3 *Finanziamento*

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.
2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese incaricate di fornire il servizio universale sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 63, comma 3, del presente Codice, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
 - a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
 - b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
 - c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;
 - d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi telefonici avanzati quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonché i fornitori di accesso ad Internet.
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:
 - a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
 - b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
 - c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Articolo 4 *Costi da ripartire*

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice, ed al successivo articolo 5 del presente allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato

di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Articolo 5 *Calcolo del costo netto*

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.
2. Il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice. Ai fini del predetto calcolo:
 - a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;
 - b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;
 - c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
 - d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
 - e) i dati relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice, diversi dal servizio telefonico, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.
3. Ai fini del comma 2, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
 - a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
 - b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
 - c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
 - d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
 - e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
 - f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi tra i quali:
 - 1°. fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

- 2°. fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
 - 3°. fornitura di servizi di informazione abbonati;
 - 4°. fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;
 - 5°. fornitura dei servizi tramite operatore.
4. Ai fini del comma 2, si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
- a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
 - b) b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;
 - c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;
 - d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;
 - e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
 - f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'impresa di comunicazioni incaricata del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;
 - g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.
5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
- a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
 - b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazioni nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del presente Codice e dall'articolo 5 del presente allegato.
2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente allegato:
 - a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;
 - b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto alle imprese di comunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta delle imprese, possono riguardare:
 - 1°. il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
 - 2°. la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;
 - 3°. la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;
 - 4°. la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;
 - 5°. la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;
 - c) stabilisce, ai sensi del Capo IV del Titolo II del presente Codice, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dal soggetto pubblico o privato di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;
 - d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dal Capo IV del Titolo II del presente Codice, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;
 - e) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'impresa appositamente incaricata;

- f) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui al articolo 4 del presente allegato;
- g) individua le imprese debtrici sulla base del Capo IV del Titolo II del presente Codice e dell'articolo 3 del presente allegato;
- h) richiede alle imprese debtrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;
- i) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalit  di cui al successivo comma 4;
- j) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui al punto i);
- k) segnala al Ministero, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico delle sole imprese che risultano debtrici.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, alle imprese debtrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalit :

- 1° versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- 2° versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
- 3° accredito bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorit  eventuali inadempimenti da parte delle imprese debtrici;

c) corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, alle imprese incaricate del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera a);

d) inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorit  un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all' articolo 3 del presente allegato   determinata con la seguente formula:

$$\text{quota percentuale per l'operatore } i\text{-esimo} = \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)}{\sum_{i=1}^n [RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)]} \times 100$$

LEGENDA:

- RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui al Capo IV del Titolo II del presente Codice ed all'articolo 3 del presente allegato, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;
- RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;
- SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;
- AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;
- CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;
- RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale.

Allegato n. 12 (articoli 39)

**Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica
ai sensi dell'articolo 39**

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:

- a) denominazione, identità giuridica e sede legale;
- b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

- a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
 - b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
 - c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
 - d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
 - e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.
3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 28 del presente Codice, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.